Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 2 agosto — Numero 181

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 1° corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'on. avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento, ed ha incaricato l'on. avv. Luigi Facta, medesimo, di comporre il nuovo Ministero.

Parimenti con altro decreto del 1° corrente Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

Infine, con decreti di pari data, la Maestà Sua ha nominato l'on. avv. Luigi Facta, Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha nominato Ministri Segretari di Stato per:

gli Affari Esteri, l'on. dott. Carlo Schanzer, Senatore del Regno;

le Colonie, l'on. prof. Giovanni Amendola, Deputato al Parlamento;

l'Interno, l'on. dott. Paolino Taddei, Senatore del Regno;

la Giustizia, l'on. prof. Giulio Alessio, Deputato al Parlamento;

le Finanze, l'on. avv. Giovanni Battista Bertone, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, l'on. avv. Giuseppe Paratore, Deputato al Parlamento;

la Guerra, l'on. avv. Marcello Soleri, Deputato al Parlamento;

la Marina, l'on. avv. Roberto De Vito, Deputato al Parlamento;

l'Istruzione Pubblica, l'on. prof. dr. Antonino Anile, Deputato al Parlamento;

i lavori pubblici, l'on. avv. Vincenzo Riccio, Deputato al Parlamento;

l'agricoltura, l'on. avv. Giovanni Bertini, Deputato al Parlamento;
l'industria e commercio, l'on. conte avv. Teofilo Rossi, Senatore del Regno;
il lavoro e la previdenza sociale, l'on. avv. Arnaldo dello Sbarba, Deputato al Parlamento;
le poste ed i telegrafi, l'on. avv. Luigi Fulci, Deputato al Parlamento;
le terre liberate dal nemico, l'on. avv. Vito Luciani, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1045 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di L. 6.000.000 per provvedere a carico dello Stato, nel comune di San Fratello, in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:

a) in via straordinaria di immediata attuazione al ripristino del transito lungo la strada provinciale num. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato distrutta;

b) all'acquisto dell'area occorrente alla ricostituzione parziale dell'abitato in nuova sede;

c) all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se è necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici, per la pretura e per l'ufficio postelegrafonico nella sede nuova;

d) all'assegnazione gratuita di suolo edificabile in misura non superiore di mq. 100, alla concessione di sussidi nel limite massimo di L. 5000 per famiglia di povera condizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sarà corrisposto a ciascuna famiglia, metà all'inizio dei lavori e metà a lavori ultimati su certificato del genio civile a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso, ed alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione;

e) alla assegnazione di suolo edificabile in misura non superiore a mq. 200 a prezzo di costo a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non superiore a L. 5000;

f) alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54 in sostituzione del tratto attraverso all'abitato distrutto dalla frana, con concorso in ragione del 25 per cento della spesa a carico della Provincia da versare al tesoro dello Stato, in dieci anni;

g) alla sistemazione superficiale delle acque stagnanti, dei burroni e delle strade nella zona interessata dalla frana.

Art. 2.

A tutte le famiglie che non usufruiscono del sussidio di cui alla lettera *d*, sono estese le disposizioni emanate per le regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 di cui al testo unico 19 agosto 1917, numero 1399 e seguenti.

Il comune di San Fratello è compreso fra i Comuni danneggiati di cui alle tabelle annesse al predetto testo unico a tutti gli effetti meno l'applicazione delle norme tecniche.

Art. 3.

La determinazione della parte dell'abitato di San Fratello da abbandonare, nonchè della zona destinata a nuova sede dove anche sorgeranno gli edifici pubblici di cui alla lettera c), ed i ricoveri stabili di cui alla lettera d) dell'art. 1° e delle altre zone dichiarate pericolose, sarà fatta su piani compilati dal Genio civile, da approvare dal Ministero dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Il sussidio di cui all'articolo 1 della lettera *d*, e le agevolazioni concesse dalla legge del terremoto di cui all'articolo 2, sono estese anche a coloro che rinunziando alla concessione del suolo di cui alle stesse lettere *d* ed *e*, intendano ricostruire la loro casa in località diversa da quella scelta per la nuova sede, purchè non compresa nelle zone dichiarate pericolose ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

La spesa di cui al precedente art. 1 sarà stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per:

L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1921-922;
L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1922-23;
L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1923-924.

Art. 6.

Le domande, sia per l'assegnazione del suolo che per la concessione del sussidio di cui alle lettere *d* ed *e* del precedente art. 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identità e condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo

e la concessione del sussidio di cui alla lettera *d* dell'art. 1, e all'intendente di finanza di Messina per la assegnazione di suolo di cui alla lettera *e* dello stesso articolo.

Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza, accerteranno le condizioni economiche, a norma del precedente art. 1° del richiedente ed i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati e anche con atto notorio l'esistenza del danno in dipendenza della frana del 1922 e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Sono estesi al comune di San Fratello le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1921 n. 2009.

Art. 8.

Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguirsi dallo Stato a norma del precedente articolo primo sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a norma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188.

Art. 9.

Tutti gli atti e contratti relativi ad opere da eseguire a cura dello Stato, alle domande, alla assegnazione di suolo ed alla concessione di sussidio, nonchè per le occupazioni, espropriazioni di suolo a cura dello Stato a norma del precedente articolo 1° i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari, per comprovare la proprietà e la libertà dei fondi e per riscuotere il prezzo (eccezione fatta per gli atti giudiziari di opposizione alla perizia), sono esenti da qualunque tassa di bollo e di registro, ipotecaria, e da diritti catastali, e sono rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte fondiarie gravanti sui fabbricati e terreni danneggiati dalla frana del gennaio 1922 in territorio di San Fratello, fino a che non sia stato provveduto alle relative modifiche e alle correzioni da apportare al catasto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — BERTONE — PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1047 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1355;

Visto il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 179, 7 aprile 1922, n. 412, e 4 giugno 1922, n. 716;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulle riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico del R. decreto 13 luglio 1922, n. 938, sono prorogate a tutto il mese di agosto 1922.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal 1° agosto 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1041 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1912, n. 37, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 stesso mese ed anno con la « Société franco-italienne du Chemin de fer metropolitain de Naples » per la concessione della ferrovia metropolitana di Napoli.

Visto il Nostro decreto 28 novembre 1912, n. 1273, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 14 novembre 1912;

Ritenuto che i lavori di costruzione di detta ferrovia furono iniziati ma non proseguiti, a causa della guerra;

Vista la istanza 4 settembre 1917, con la quale la Società concessionaria chiese di essere liberata dagli ob-

blighi derivantile dalla convenzione e di rientrare in possesso della cauzione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei LL. PP. e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 giugno 1922 fra i delegati dei ministri dei LL. PP. e del tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della « Societé franco-italienne du Chemin de fer metropolitain de Naples » per la revoca della concessione della ferrovia Metropolitana di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1050 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 91, con la relativa postilla, dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è sostituito dal seguente:

N. 91, Caporali e soldati del corpo invalidi e veterani:

Per i nuovi ammessi nel corpo L. 0,50, supplemento al soldo giornaliero.

Per gli ammessi nel corpo da più di 2 anni L. 2, id. id.

Per gli ammessi nel corpo da più di 5 anni, L. 3, id. id.

Per gli ammessi nel corpo da più di dieci anni, L. 4, id. id.

Per gli ammessi nel corpo da oltre 15 anni L. 5, id. id.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 luglio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grottammare (Ascoli Piceno).

SIRE!

In seguito ai continui dissidi, che si manifestarono tra i componenti l'Amministrazione del comune di Grottammare, sorta dalle elezioni dell'autunno 1920, e provocarono il distacco di taluni consiglieri dal gruppo di maggioranza, la minoranza consigliare si accrebbe talmente di numero da soverchiare la frazione contraria con 11 consiglieri contro 9, sopra un totale di 20 rappresentanti assegnati per legge.

La mutata composizione del Consiglio comunale, rese di fatto impossibile, persistendo il sindaco e la Giunta nel proposito di non lasciare le cariche rispettivamente occupate, ogni ulteriore azione della rappresentanza elettiva, e quindi il funzionamento della civica azienda.

Infatti una prima convocazione del Consiglio comunale, indetta pel 31 marzo u. s., risultò infruttuosa, e diede luogo anche a disordini nella sala delle adunanze; una seconda, indetta per il 2 maggio andò deserta; e ad una terza convocazione intervennero soltanto 7 consiglieri.

I tentativi fatti dalle autorità politiche locali per cercare di raggiungere una pacifica soluzione della crisi, non hanno avuto favorevole risultato.

D'altra parte, mentre urge adottare nell'interesse dell'Ente importanti provvedimenti (fra gli altri l'approvazione del bilancio in corso), la rappresentanza comunale di fatto più non funziona, determinando l'arresto di tutte le attività della azienda con grave pregiudizio dei servizi e della popolazione.

Si rende, pertanto, indispensabile, siccome ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 giugno ultimo scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. De Martino Alberto, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 20 luglio 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pioltello (Milano).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Pioltello, non ha potuto condurre a termine alcune vitali questioni amministrative, interessanti quella civica azienda e sistemare definitivamente le finanze comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dello spirito pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 24 aprile 1922, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pioltello in provincia di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pioltello, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 luglio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di S. Piero Patti e Tusa (Messina), Gorla e Precotto (Milano).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di S. Piero Patti e Tusa (Messina) e di Gorla e Precotto (Milano), per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere subito alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 9 marzo, 17 aprile e 4 maggio 1922, con cui vennero sciolti, rispettivamente i Consigli comunali di S. Piero Patti e Tusa (Messina) e di Gorla e Precotto (Milano);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società di assicurazioni e riassicurazioni contro i rischi dei trasporti « Atlantica », con sede in Napoli, via Molo Piccolo, 2, non ha integrato entro il termine fissato dal citato decreto Ministeriale le riserve minime nella misura prescritta dall'art. 2 del decreto medesimo;

Determina:

Alla Società di assicurazioni e riassicurazioni contro i rischi dei trasporti « Atlantica », con sede in Napoli, via Molo Piccolo, 2, è fatto divieto di assumere nuovi affari in Italia.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative

norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che, entro il termine fissato dall'art. 15 del citato decreto Ministeriale, la «Compagnia generale italiana», Società anonima di assicurazioni con sede in Firenze, non ha integrato le riserve nella misura minima prescritta dal decreto medesimo;

DETERMINA:

Alla Società anonima di assicurazioni «Compagnia generale italiana» con sede in Firenze, via Giambologna n. 21, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicati

Con decreto del ministro dell'interno in data 18 luglio 1922 n. 2, la «Società anonima Nuova Fonte di Fiuggi» è stata autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di «Nuova Fonte di Fiuggi» l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima, in località Pantano del comune di Fiuggi, già Anticoli di Campagna, e della quale essa Società è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita, in bottiglie di vetro da un litro e da mezzo litro, tipo corrente sotto il nome di Vichy o San Pellegrino, a fondo piatto, spalla spiovente e imboccatura con fascia esterna, tappate con turaccioli di sughero, protetti da capsule di stagnola assicurate al collo delle bottiglie con collarini di carta.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichetta in carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni di m/m. 225 per m/m. 120 per le bottiglie da un litro, e di m/m. 225 per m/m. 110 per quelle da mezzo litro.

Nel margine superiore, e per tutta la lunghezza di essa, la etichetta porta la seguente scritta in nero:

«Proprietà Società anonima Nuova Fonte di Fiuggi - Sede Roma». Il resto dell'etichetta è diviso in tre parti, in senso verticale: quella centrale porta nel mezzo un rettangolo, di colore arancio di m/m. 117 per m/m. 58 avente nel centro in colore più chiaro la lupa dello stemma del comune di Roma, e impressa in caratteri neri, la scritta «Fiuggi» (Prov. di Roma); al di sopra del rettangolo la scritta «Nuova Fonte del bacino idrogeologico di»; al di sotto l'altra scritta:

«Acqua oligo minerale naturale antiurica antilitiaca» nonchè gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Le due laterali, portano, l'una i risultati degli esami microbiologici eseguiti dal prof. Gasperini; alcune notizie sull'origine dell'acqua nonchè sulle sue qualità terapeutiche nella calcolosi renale e vescicale, nella renella, nella gotta, nel catarro delle vie genito urinarie e nelle alterazioni funzionali dipendenti da uricemia, e sul modo di servirsene; l'altra i dati risultanti dalle analisi chimica e fisica eseguite dai prof. G. Ampola e G. Liberi.

Con decreto del ministro dell'interno in data 18 luglio 1922, n. 1, la «Società anonima Fiuggi», con sede in Roma, è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di «Fiuggi», dell'acqua minerale naturale, che sgorga dalla sorgente Fiuggi nel Comune omonimo, già Anticoli di Campagna, di proprietà comunale, e della quale essa Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da un litro e da mezzo litro, tipo Vichy, in colore verde chiaro, tappate con turaccioli di sughero, protetti da capsule di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichetta in carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni di m/m 322 per m/m 123. Nel mezzo della etichetta vi è un rettangolo di colore celeste, di m/m 100 per m/m 88 contornato da un fregio del medesimo colore. Nella parte superiore di detto rettangolo con caratteri di color celeste, più cupo, è scritto «acqua minerale naturale antiurica-antilitiaca» e con i medesimi caratteri nella parte inferiore: «Anticoli, ora Fiuggi, in provincia di Roma». Nella parte centrale del rettangolo, e precisamente fra le due iscrizioni suddette è scritto in caratteri bianchi su di un fondo rosso di forma ellittica «Fiuggi».

A sinistra del ripetuto rettangolo, in caratteri in parte di colore celeste cupo e in parte rosso, sono riportate alcune notizie sull'antico uso dell'acqua in questione nonchè sedici giudizi di autorità mediche sulle indicazioni terapeutiche di essa.

A destra, in senso verticale, sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; in senso orizzontale, e in caratteri, parte di color celeste cupo e parte rosso, i risultati delle analisi eseguite dal prof. Cannizzaro, dal prof. Nasini e dal prof. De Blasi; vi è poi un'annotazione sul modo di usare l'acqua stessa.

Infine, nella parte superiore dell'etichetta, vi è la scritta, in celeste cupo, «Società anonima Fiuggi con sede in Roma» e nella parte inferiore, pure in celeste cupo, l'altra scritta «L'imbottigliamento viene eseguito in ordine ai più moderni e rigorosi dettami dell'igiene».

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Il comm. dott. Santino Verratti, direttore generale nel Commissariato per gli approvvigionamenti ed i consumi, è collocato in disponibilità, per la durata di anni due, a decorrere dal 1° agosto 1921, con l'annuo assegno di L. 4666,66.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Roletto, in provincia di Torino, è stato con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Bonino Vittorio, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 agosto 1921, che lo nominava tenente in servizio attivo permanente, dal 1° marzo 1921.

Sottotenenti.

Con R decreto del 6 aprile 1922:

Barbero Vittorio, sottotenente, nominato sottotenente in servizio attivo permanente arma di artiglieria, con anzianità 1° gennaio 1920, con decorrenza assegni dalla data stessa, con riserva di anzianità relativa.

Tenenti colonnelli.

Con R decreto del 6 aprile 1922

Beato cav. Armando, tenente colonnello in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 24 marzo 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 25 marzo detto con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Lelli Alberto, capitano, in aspettativa dal 31 maggio 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio

Lelli Alberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 31 gennaio 1922 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Mazza Rosario, capitano medico, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 30 settembre 1921, richiamato in servizio dal 30 marzo 1922.

Graziano Carmine, capitano medico fuori quadro, rientra nei quadri dal 6 febbraio 1920.

Tedeschi Giacomo, capitano medico in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 29 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 29 marzo 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 60	Dinari	—
Londra	97 21	Corone jugoslave	—
Svizzera	414 57	Belgio	171 08
Spagna	—	Olanda	8 49
Berlino	3 62	Pesos oro	18 18
Vienna	0 074	Pesos carta	7 99
Praga	50 45	New York	21 827

Oro . . . . . . 421 35.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	71 21	—
3,50 °/₀ netto (1902)		—
3 °/₀ lordo	-	—
5 °/₀	8 69	—

Corso medio dei cambi
del giorno 31 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	179 18	Dinari	—
Londra	98 02	Corone iugoslave	—
Svizzera	417 50	Belgio	170 79
Spagna	139 —	Olanda	8 55
Berlino	3 45	Pesos oro	18 82
Vienna	—	Pesos carta	8 29
Praga	51 —	New York	22 —

Oro . . . . 424 49.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 16	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	78 47	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Ferrara è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica e macchine con l'obbligo del disegno relativo e delle esercitazioni di meccanica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno per-

venire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 18 luglio 1922

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Tipografia delle Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.